

La prossima scadenza non ammette errori. Cinque giorni di tolleranza fino al 9/12

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

Rottamazione 4, dentro o fuori

Chi non paga il 30/11 decade e non accede alla nuova

In caso di decadenza sia dalla sanatoria sia dalla riammissione, i debitori potranno richiedere l'accesso a piani di dilazione ordinariamente previsti

DI GIULIANO MANDOLESI

Rottamazione quater e riammissione con scadenza il 30 novembre da "dentro o fuori": chi non pagherà la prossima rata oltre a perdere i benefici della definizione agevolata non avrà comunque accesso alla rottamazione quinquies.

Il pagamento, grazie ai 5 giorni di tolleranza concessi dalla normativa e all'ingenerza di sabati e domeniche nel periodo, potrà essere effettuato entro il prossimo 9 dicembre 2025.

In caso di decadenza sia dalla rottamazione quater sia dalla sua riammissione i debitori potranno comunque richiedere all'agenzia delle entrate riscossione l'accesso a piani di dilazione ordinariamente previsti.

Il 30 novembre scadenza per rottamati e riammessi. Il prossimo 30 novembre è il termine per saldare la decima rata in scadenza delle rottamazione quater e la seconda per i rientrati nella stessa in conseguenza della riammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali ex articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. mil-leproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è

stata pubblicata Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n.45. La scadenza del 30 novembre non è tassativa operando, sia per la rottamazione quater che per la "sua" riammissione, il meccanismo del lieve ritardo. Ai sensi dell'articolo 1 comma 244 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), che ha introdotto la rottamazione, la decadenza infatti si realizza solo in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in applicazione della sanatoria.

In questi casi la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

La normativa che disciplina la rottamazione quater ed anche quella che regola la riammissione non inibisce ai decaduti la possibilità di accedere a nuove dilazioni "ordinarie", salvo però che i carichi rottamati "decaduti" siano stati oggetto di una precedente istanza di dilazione "ordinaria" presentata post 16 luglio 2022 per la quale sia già intervenuta la decadenza per inadempienza.

E' opportuno inoltre evidenziare che la decadenza dalla rottamazione quater e dalla riammissione generata dal mancato pagamento della prossima rata in scadenza il 30 novembre non consentirà poi l'accesso alla rottamazione quinquies contenuta nel disegno di legge di bilancio

2026.

Come indicato al comma 19 dell'articolo 23 del ddl citato infatti, risultano però esclusi dalla nuova definizione agevolata, non risultando estinguibili con tale procedura, i carichi inclusi sia nella rottamazione quater (ex articolo 1 comma 235 della legge 197/2022) sia quelli riammessi nella pocanzi citata quater (ai sensi dell'articolo 3-bis comma 1 del dl 202/2024) in regolare corso ovvero quelli per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano pagate tutte le rate scadute alla medesima data.

In altri termini solamente i decaduti da rottamazione quater e riammissione entro il 30 settembre 2025 hanno libero accesso, per i medesimi carichi, alla prossima definizione agevolata delle cartelle esattoriali mentre chi ha tali istituti in regolare corso non può far transitare il debito residuo nella rottamazione quinquies.

Per i decaduti ante 30 settembre non è detto che vi sia la possibilità di accesso alla prossima rottamazione in quanto il perimetro di applicazione della quater non coincide completamente con la quinquies che è "aperta" solo alle imposte (e contributi) dichiarate ma non corrisposte (oltre le multe stradali).

— © Riproduzione riservata —

